

Sì al doppio prelievo se l'operazione risulta inesistente

IVA

Indizi di frode legittimano il blocco della detrazione da parte del cessionario

**Fabrizio Cancelliere
Gabriele Ferlito**

In materia di Iva, il principio di neutralità dell'imposta non opera in presenza di operazioni fraudolente. Pertanto è pienamente legittimo il comportamento dell'agenzia delle Entrate che, fermo restando il debito di imposta sorto in capo al cedente/prestatore, contesta la detrazione dell'Iva in capo al cessionario/committente determinando, di fatto, un doppio prelievo. Sono queste le conclusioni della Ctp Vicenza 337/2/2019 (presidente e relatore Tomaselli).

La vicenda riguarda alcune operazioni intercorse tra due società appartenenti al medesimo gruppo. Una delle due aveva emesso nei confronti dell'altra alcune fatture a titolo di acconto per future prestazioni di servizi. A seguito di sopravvenuti accordi, le fatture sono state neutralizzate tramite apposite note di credito. L'Agenzia ha qualificato le operazioni come inesistenti sulla scorta di talune circostanze indiziarie, rilevando in particolare che gli acconti fatturati non erano mai stati pagati né contabilizzati, che nessuna delle due società aveva adempiuto ai propri obblighi di versamento dell'Iva e che il comportamento aveva consentito alle società di alterare le rispettive liquidazioni periodiche dell'imposta.

Entrambe le società impugnano gli avvisi di accertamento, ma i ricorsi vengono integralmente confermati dalla Ctp. I giudici, valutando i documenti versati in giudizio,

ritengono le operazioni fittizie in base a numerosi elementi:

- le due società risultavano partecipate dalle stesse persone;
- le fatture di acconto recavano una descrizione generica delle future operazioni;
- le fatture non sono mai state pagate né le operazioni sono mai state realizzate;
- le operazioni non erano supportate da alcuna documentazione diversa dalle fatture;
- si trattava di operazioni per importi molto ingenti rispetto alla consueta prassi commerciale delle due società.

Pertanto, le fatture di acconto in esame, anche se successivamente neutralizzate con note di credito, configurano - secondo i giudici - operazioni inesistenti e la pretesa fiscale merita di essere confermata. A nulla vale, inoltre, protestare per una violazione del più generale principio di neutralità posto a fondamento dell'imposta sul valore aggiunto: i giudici, richiamando alcune pronunce della Cassazione (11110/2003, 8959/2003, 1950/2007) e della Corte di giustizia Ue (tra cui C-342/87), ricordano che tale meccanismo non opera in caso di abuso delle norme regolatrici dell'imposta, così legittimando un doppio prelievo, una volta in capo al cedente/prestatore, che rimane obbligato al pagamento dell'imposta a debito, e una volta in capo al cessionario/committente, che non può portare l'imposta in detrazione. Ciò perché, proprio in considerazione del particolare meccanismo che presiede al funzionamento dell'Iva, la violazione fiscale si configura per il solo fatto oggettivo che il contribuente, con il proprio comportamento doloso, abbia determinato il rischio per l'Erario di non conseguire il pagamento dell'imposta dovuta o l'abbia esposto a indebite detrazioni.

